



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DELL'UNIONE NOVARESE 2000 E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ... del

SOMMARIO:

- Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2. FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 3. TARIFFE
- Art. 4. FORNITURA DEL SERVIZIO
- Art. 5. CANONE
- Art. 6. VICENDE SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 7. TRASLAZIONE DELLA SALMA
- Art. 8. ALLACCIAMENTI ABUSIVI
- Art. 9. NORMA FINALE

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva erogato ai titolari di cappelle e loculi o parenti che lo richiedano, presso i cimiteri dei Comuni aderenti all'Unione: Briona-capoluogo, Briona-Proh, Briona-S.Bernardino, Caltignaga-capoluogo, Caltignaga-Morghengo, Caltignaga-Sologno e Fara Novarese.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:

- le condizioni di fornitura del servizio, effettuato in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc., ove tecnicamente predisposto;
- i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- le modalità di liquidazione e riscossione dei corrispettivi e di contenzioso;
- l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2. FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Unione, ai sensi degli artt. 113 e 113 bis, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., svolge il servizio in gestione diretta, c.d. "in economia", o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

2. In caso di gestione diretta, le procedure amministrative e contabili (ricevimento delle richieste di allacciamento o distacco, segnalazione guasti, reclami, stipulazione dei contratti; iscrizione a ruolo, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso) sono di competenza del Settore Tributi e la responsabilità del procedimento spetta al Responsabile del Servizio Finanziario mentre, limitatamente alle attività tecniche, il Responsabile del Servizio Finanziario può avvalersi del personale dell'Area Tecnica.

Art. 3. TARIFFE

1. Poiché il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale, le tariffe sono determinate annualmente dall'Organo competente, secondo le procedure di legge.

2. Anche se approvate dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in relazione ad eventuali proroghe dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione, esse sono applicate a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 4. FORNITURA DEL SERVIZIO

1. L'Unione provvede alla fornitura del servizio ai cittadini che ne facciano richiesta, purché sia tecnicamente previsto, ovvero nei luoghi in cui esiste la predisposizione impiantistica per l'installazione delle lampade.

2. L'erogazione del servizio ha inizio previa richiesta di allacciamento presentata all'Ufficio Tributi dell'Unione, mediante il modello disponibile presso l'Ufficio stesso e sul sito internet dell'Unione Novarese 2000, www.unionenovarese2000.it, cui segue la sottoscrizione di apposito contratto in forma scritta, contenente l'esatta indicazione della tomba e/o del loculo presso il quale si vuole attivare il servizio.

3. All'atto della stipulazione del contratto, il richiedente si impegna a versare, oltre al canone di cui al successivo art. 5, la somma stabilita dall'Amministrazione a titolo di contributo forfettario *una tantum* per l'attivazione; detto contributo sarà addebitato nella prima bolletta relativa al canone periodico.

4. In presenza di più soggetti interessati ad un'unica luce votiva, come nel caso di cappelle plurifamiliari, essi possono stipulare il contratto anche cumulativamente, come coobbligati in solido, fino ad un massimo di quattro intestatari; all'atto della stipulazione indicheranno il soggetto al quale dovrà essere intestata la fatturazione e regoleranno tra loro i propri rapporti interni, secondo quanto indicato nel contratto; in caso di mancata specificazione si intenderà quale responsabile del pagamento del canone il soggetto indicato per primo nel contratto.

5. L'attivazione del servizio è eseguita esclusivamente da personale dipendente dell'Unione o da questa incaricato e vi sono ricompresi l'impianto dei portalampade, l'allacciamento all'impianto elettrico e la fornitura delle lampadine; è esclusa qualsivoglia opera decorativa.

6. In caso di mancato funzionamento, accertato d'Ufficio o su segnalazione dell'utente, l'Unione provvede alla sostituzione delle lampadine o alle necessarie manutenzioni dell'impianto.

Art. 5. CANONE

1. Il servizio è fornito in abbonamento annuale e, pertanto, il canone è unico; solo nell'anno di attivazione o di interruzione del servizio il pagamento sarà dovuto in quota ridotta del 50% se, rispettivamente, l'attivazione avvenga dopo il 30 giugno o l'interruzione avvenga prima di tale data.
2. Il canone è stabilito con deliberazione del competente Organo dell'Unione e i relativi bollettini sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto; la scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.
3. Detto canone comprende: le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il materiale di consumo, fra cui le lampadine, ed il consumo di energia elettrica.
4. L'abbonamento per una singola lampada, ai sensi del precedente art. 4, comma 4, può essere cointestato anche a più utenti, fino ad un massimo di quattro, ma la fatturazione è intestata ad un unico soggetto ed i rapporti interni, anche economici, fra i vari cointestatari non sono di competenza dell'Ente, il quale, tuttavia, ove l'intestatario sia inadempiente, può rivolgersi agli altri soggetti titolari del contratto, in quanto coobbligati in solido.
5. In caso di inadempienza nel puntuale pagamento del canone, l'Ufficio provvede all'emissione di un sollecito di pagamento all'intestatario o ai cointestatari, contenente l'espressa indicazione del termine perentorio entro il quale il pagamento dovrà essere effettuato, pena l'interruzione del servizio.
6. Qualora l'utenza voglia ripristinare il servizio interrotto in seguito a tale procedura, dovrà effettuare una nuova richiesta di allacciamento, con le modalità ed i costi di cui al precedente art. 4, commi 2 e ss., previo versamento integrale delle eventuali annualità pregresse non pagate.

Art. 6. VICENDE SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, anno per anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente apposita istanza di cessazione del servizio, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale non si intenda più fruire del servizio.
2. La volontà di interrompere la fruizione del servizio e/o le eventuali variazioni nell'utenza riguardanti:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino,
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino,
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro,devono essere comunicate all'Ufficio tributi mediante il modello disponibile presso l'Ufficio stesso e sul sito internet dell'Unione Novarese 2000, www.unionenovarese2000.it.
3. In caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, ove i bollettini di pagamento del canone siano restituiti al mittente per irreperibilità del destinatario, si darà luogo all'interruzione del servizio, con le conseguenze di cui al precedente art. 5, comma 6.
4. L'interruzione del servizio per qualsiasi motivo indipendente da responsabilità dell'Ente non dà luogo a rimborsi del canone o di quote di esso.

ART. 7. TRASLAZIONE DELLE SPOGLIE

1. In caso di traslazione delle spoglie all'interno dei cimiteri rientranti nella gestione attuata secondo il presente Regolamento, salvo che questa sia disposta d'ufficio dall'Ente per motivi di pubblica utilità, l'utente dovrà provvedere a nuova richiesta di allacciamento, ai sensi del precedente art. 4, commi 2 e ss.
2. I canoni già pagati per l'anno in corso saranno, in ogni caso, stornati dal costo del nuovo abbonamento.
3. In caso di traslazione delle spoglie al di fuori del territorio dell'Unione, i canoni relativi all'anno in corso, anche se non interamente fruiti, non saranno rimborsati.

Art. 8. ALLACCIAMENTI ABUSIVI

1. Ferme restando le più ampie conseguenze civili e penali a carico dei responsabili, ove venga individuato un allaccio effettuato abusivamente, l'Ufficio provvederà al distacco immediato dell'utenza abusiva.

Art. 9. NORME FINALI

1. Il presente Regolamento si applica anche agli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore, salvo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 5, comma 4, che si applicherà a decorrere dall'1 gennaio successivo, previo invio di appositi avvisi a tutti i soggetti cointestatari di abbonamenti plurimi.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il quale esercita la propria efficacia nell'Ordinamento dell'Unione ed in quelli dei Comuni ad essa aderenti, si intendono espressamente abrogate, integrate e/o modificate tutte le normative regolamentari dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti che risultino incompatibili con le disposizioni ivi previste.